Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 42

8ª COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici, comunicazioni)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

357ª seduta (1ª pomeridiana): venerdì 22 dicembre 2017

Presidenza del vice presidente Stefano ESPOSITO

DL 0985
TIPOGRAFIA DEL SENATO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2603-B) ***CROSIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 6
CERVELLINI *(Misto-SI-SEL-LeU)* 5
CIOFFI *(M5S)* 4
CROSIO *(LN-Aut)* 4
FILIPPI *(PD)* 5
RANUCCI *(PD)*, *relatore* 4
SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico* 6

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 8

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Alleanza Liberalpopolare Autonomie: ALA; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 – Movimento democratico e progressista – Liberi e Uguali: Art.1-MDP-LeU; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà – Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro: GAL-UDCeDC; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà – Liberi e Uguali: Misto-SI-SEL-LeU.

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Scalfarotto.

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2603-B) ***CROSIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2603-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, sospesa nella seduta del 20 dicembre.

Ricordo che nella precedente seduta la Commissione ha avviato l'esame in sede deliberante del disegno di legge in titolo, convenendo di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti.

Avendo acquisito i prescritti pareri delle Commissioni consultive, tutti di tenore non ostativo, si può procedere direttamente alla votazione del provvedimento. Questa si svolgerà separatamente, prima per i soli articoli 1 e 2, che sono stati modificati nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, e infine sul provvedimento nel suo complesso.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

(All'unanimità).

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

(All'unanimità).

Gli articoli 3 e 4 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale.

RANUCCI, *relatore*. Signor Presidente, come ho già detto in precedenza, credo che questo provvedimento sia molto importante e che, benché in alcune parti sia stato modificato dalla Camera dei deputati, rimanga a tutela dei cittadini, dato che – punto assai rilevante – rende possibile iscrivere tutti i numeri nel registro delle opposizioni.

La possibilità di avere una numerazione d'individuazione è stata modificata, ma, poiché a marzo entrerà in vigore la normativa europea, questo aspetto probabilmente verrà ripreso dal prossimo Parlamento.

Nell'accogliere quindi con grande gioia il fatto che finalmente qui possiamo approvare il registro delle opposizioni, permettetemi di aprire una piccolissima parentesi: da relatore, ma penso a nome di tutti quanti i colleghi, vorrei dedicare questo provvedimento, come tanti altri, al presidente Matteoli. Direi che in tutti i provvedimenti in cui ognuno di noi ha messo la firma come proponente o relatore o sui quali abbiamo espresso un parere, alla fine c'era la sua firma, perché qualsiasi cosa abbiamo fatto, siamo arrivati a farla grazie a lui.

CIOFFI *(M5S)*. Sul rispetto che merita la figura del senatore Matteoli, come Presidente di Commissione, ci siamo già espressi anche in Aula, quindi non possiamo che ribadirne in questa sede l'imparzialità, cosa che mi sembra corretto fare, come ha già avuto modo di dire il relatore Ranucci.

Non vi sono difficoltà nel riconoscere l'importanza del provvedimento, cosa su cui siamo tutti d'accordo. Vorrei però rimarcare solo il fatto che alla Camera è stato fatto un passo indietro e questo non mi trova particolarmente contento, anzi, ne sono piuttosto scontento, per il ruolo che l'altro ramo del Parlamento ha svolto nei confronti di questo, che evidentemente è più attento e riflessivo e cerca di fare le cose in maniera più precisa e performante nell'interesse degli utenti e dei cittadini.

Considero un passo indietro, infatti, l'aggiunta dell'ultima frase del comma 5, all'articolo 1. Vorrei quindi non stigmatizzare, che mi sembra un termine eccessivo, ma che almeno resti agli atti che la Camera ci ha fatto compiere un passo indietro. Ne consegue un discorso che forse è inutile fare, ma trovo triste che l'ultimo provvedimento che variamo in questa legislatura presenti un passo indietro, quando ne avevamo fatto uno avanti. In questo caso, il bicameralismo è stato non imperfetto, ma peggiorativo della capacità e del livello del Senato della Repubblica.

CROSIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, nell'associarmi a quanto hanno detto i colleghi, che sottoscrivo interamente, desidero rimarcare che questo disegno di legge porta indegnamente la mia prima firma e che per prima starebbe bene quella del presidente Matteoli.

Mi preme sottolineare una questione che spesso mi sono trovato a ribadire: proprio in questa stagione politica, in cui siamo alla deriva, per quanto riguarda la nostra vita politica, credo che questo lavoro costituisca

un importante passo dal punto di vista politico, anche se è stato portato avanti più compiutamente dal Senato e, come ha ricordato il senatore Cioffi, in maniera meno precisa dalla Camera bassa (che per questo motivo è tale, *ça va sans dire).*

Il Parlamento è stato messo nelle condizioni di lavorare sganciato da pressioni e logiche politiche, dovute anche alla vita politica che conosciamo, e in questo caso il Governo si è mostrato collaborativo, probabilmente perché nell'8ª Commissione del Senato ha trovato una determinazione rispetto alla quale non poteva far venir meno la propria collaborazione. Questo ci ha portato oggi ad approvare una legge non definitiva, nel percorso che abbiamo indicato, ma che sicuramente comporta un passo avanti.

Il mio auspicio è che nella prossima legislatura ci si potrà rivedere tutti insieme, per apportare correttivi a determinati ragionamenti che forse non sono stati colti fino in fondo da parte della Camera dei deputati e terminare questo percorso, che comunque – lo ribadisco – rappresenta sicuramente un passo avanti.

Desidero infine muovere un ringraziamento particolare al relatore Ranucci, che tanto si è speso, e a tutti i colleghi per il contributo a quelle poche righe che avevo scritto nella mia legge, perché di fatto quello che leggiamo oggi è molto più ridondante e compiuto. Grazie a tutti, avanti così.

CERVELLINI *(Misto-SI-SEL-LeU)*. Nel condividere a mia volta le considerazioni svolte dai colleghi che mi hanno preceduto, sarò breve nel definire negativo questo mancato apporto della Camera, che anzi è un peggioramento netto, a maggior ragione perché avvenuto in zona cesarini, dato che rende impossibile un recupero materiale in una condizione più normale.

Poiché ho espresso ieri in Aula le mie valutazioni sulla qualità della presidenza Matteoli, qui mi limito a condividere nuovamente le considerazioni che sono state sviluppate.

Per il futuro, ciò che è avvenuto di positivo in questa legislatura permetterà a coloro che avranno quest'incombenza nella prossima di superare la difficoltà che ha caratterizzato quella presente per il Senato – ossia il sentirsi figli di un dio minore, in un certo stato di subalternità – e di far valere le ragioni che sono state condivise anche dal popolo italiano.

FILIPPI *(PD)*. Purtroppo registro a mia volta un indebolimento dell'architettura normativa che avevamo approvato in prima lettura e inviato alla Camera. Il lavoro che era stato fatto, oltre a giovarsi di un apporto davvero collegiale, era stato intenso anche nella fase di revisione e correzione del testo, con l'autorità che aveva blindato e rafforzato la struttura. L'intervento alla Camera dunque anche a mio avviso registra un indebolimento, ma apprezzo il fatto che quantomeno il testo ci sia tornato, perché tante e tali erano le pressioni che per lungo tempo abbiamo temuto che rimanesse presso l'altro ramo del Parlamento.

Mi sia consentito indirizzare un ringraziamento sincero innanzitutto al Governo e al sottosegretario Scalfarotto, perché in queste ore mi è sembrato di fare il *pusher* dei rappresentanti di Governo, dato che ci troviamo in una fase in cui oggettivamente fra i pareri si sono divisi.

Desidero poi ringraziare in modo particolare gli uffici per il lavoro che hanno fatto – cosa che facciamo sempre, e in maniera convinta – soprattutto i funzionari della Commissione, la dottoressa Di Marco e il dottor Salone, perché si sono estremamente prodigati per il varo di questo provvedimento in zona cesarini.

Da ultimo, voglio esprimere anch'io un pensiero sentitamente commosso per il presidente Matteoli, che aveva fortemente voluto questo provvedimento – come altri, secondo quanto ha detto bene il relatore Ranucci – al quale ha dato il suo garbato, discreto, ma solido apporto. Lo dico perché questa era una cosa a cui teneva e desidero sappiate che l'ultima volta che l'ho sentito, il sabato, mi disse: «Guarda, Marco, ho richiesto la sede deliberante: mi raccomando; ma ce la faremo?». Io risposi: «Tu occupati del presidente Grasso e di farci avere la deliberante, che del Governo mi occupo io». Questa è stata la prima cosa che mi ha detto il dottor Sebastiano, capo della sua segreteria, quando ci siamo visti: «Marco pensaci, per favore: ci teneva particolarmente».

Il mio quindi è un pensiero davvero sentito per il Presidente, non solo per questo provvedimento, ma anche per il grande ruolo di equilibrio e sostegno che ha avuto e per la grande fiducia che ha avuto in noi.

SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico.* Nel desiderio di unirmi al pensiero corale che tutti hanno espresso nei confronti del presidente Matteoli, mi sembra giusto farlo anche in questa sede, proprio alla fine dei nostri lavori, prima dell'imminente pausa natalizia, che tra l'altro è un momento nel quale i sentimenti di vicinanza tra le persone aumentano. A nome del Governo, dunque, mi unisco al cordoglio che tutti nuovamente hanno espresso, perché in questa sede mi sembrava particolarmente giusto aggiungere la mia voce alle vostre.

In ricordo dell'equilibrio e delle sue capacità politiche, esprimo soddisfazione per il fatto che vada in porto questo provvedimento, al quale egli ha dato un grande contributo.

PRESIDENTE. In conclusione, prima del voto, voglio solo dire anch'io che tutti – io per primo – avremmo preferito vedere seduto su questa sedia colui che per la verità da molto tempo aveva lavorato per raggiungere quest'obiettivo.

A mia volta, purtroppo, penso che l'obiettivo non sia stato pienamente raggiunto, ma dobbiamo dirci la verità: meglio questo che niente. Comunque, abbiamo rotto un meccanismo che la prossima legislatura potrà perfezionare e migliorare, laddove ci sia la sensibilità che c'è stata in questa Commissione (e speriamo che sia così). Credo che questo sia il modo migliore per onorare la scomparsa di Altero, che ci ha colpiti tutti in modo non formale, ma davvero profondo.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

(All'unanimità).

I lavori terminano alle ore 15,30.

Allegato

DISEGNO DI LEGGE N. 2603-B

D'iniziativa dei senatori dei senatori CROSIO, SCIBONA, CIOFFI, CIAMPOLILLO, ARACRI, Maurizio ROSSI, FILIPPI, Stefano ESPOSITO, RANUCCI, BORIOLI, MARGIOTTA, ORRÙ, CANTINI, SONEGO, PAGNONCELLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, COMAROLI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI e PICCINELLI, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica	**DISEGNO DI LEGGE** Approvato dalla Camera dei deputati
Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di un prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato	**Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di** prefissi nazionali **per le chiamate telefoniche a scopo** statistico, **promozionale e di ricerche di mercato**
Art. 1.	Art. 1.
1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.	1. *Identico.*
2. Possono iscriversi, a seguito di loro specifica richiesta, anche contemporaneamente per tutte le utenze telefoniche, fisse e mobili, loro intestate, anche per via telematica o telefonica, al registro pubblico delle	2. *Identico.*

(Segue: *Approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Approvato dalla Camera dei deputati*)
opposizioni istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, tutti gli interessati che vogliano opporsi al trattamento delle proprie numerazioni telefoniche effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.	
3. Nel registro di cui al comma 2 sono comunque inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, che gli operatori sono tenuti a fornire al gestore del registro con la stessa periodicità di aggiornamento prevista per la base di dati unica.	3. *Identico.*
4. Gli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, le cui numerazioni siano o meno riportate negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, possono revocare, anche per periodi di tempo definiti, la propria opposizione nei confronti di uno o più soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del medesimo regolamento, in qualunque momento, anche per via telematica o telefonica.	4. *Identico.*
5. Con l'iscrizione al registro di cui comma 2 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati.	5. Con l'iscrizione al registro di cui **al** comma 2 si intendono revocati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie numerazioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l'impiego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresì precluso, per le medesime finalità, l'uso delle numerazioni telefoniche cedute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi precedentemente rilasciati.

(Segue: *Approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Approvato dalla Camera dei deputati*)
	Sono fatti salvi i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere, ovvero cessati da non più di trenta giorni, aventi ad oggetto la fornitura di beni o servizi, per i quali è comunque assicurata, con procedure semplificate, la facoltà di revoca.
6. È valido il consenso al trattamento dei dati personali prestato dall'interessato, ai titolari da questo indicati, successivamente all'iscrizione nel registro di cui al comma 2.	6. *Identico.*
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono vietati, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti al registro di cui al comma 2, da parte del titolare del trattamento, per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.	7. *Identico.*
8. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni telefoniche, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati sono trasferiti.	8. *Identico.*
9. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 167 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, in caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-*bis*, del medesimo codice. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.	9. *Identico.*
10. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in caso di violazione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente legge, si applica	10. *Identico.*

(Segue: *Approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Approvato dalla Camera dei deputati*)
la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-*quater*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresì disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.	
11. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di *call center* per l'effettuazione delle chiamate telefoniche.	11. *Identico*.
12. Gli operatori che utilizzano i sistemi di pubblicità telefonica e di vendita telefonica o che compiono ricerche di mercato o comunicazioni commerciali telefoniche hanno l'obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all'inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all'aggiornamento delle proprie liste.	12. *Identico*.
13. Al fine di rendere più agevole e meno costosa la consultazione periodica del registro da parte degli operatori di cui al comma 12, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, gli operatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge detta criteri generali per l'aggiornamento periodico delle tariffe con le modalità previste dall'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, conformandosi ai seguenti criteri:	13. *Identico*.
a) promuovere l'adozione da parte del gestore del registro e degli operatori di forme tecniche, anche mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate, con il fine di contenere il costo	

(Segue: *Approvato dal Senato della Repubblica*)

delle tariffe di consultazione preliminare del registro;

b) prevedere modelli tariffari agevolati anche con forme di abbonamento temporale per gli operatori a cui non siano state comminate, negli ultimi cinque anni, le sanzioni di cui all'articolo 162, comma 2-*quater,* del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003;

c) prevedere comunque, nella determinazione delle tariffe, l'integrale copertura dei costi di tenuta del registro.

14. È vietato l'utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010. In caso di violazione di tale divieto, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 162, comma 2-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

15. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge.

Art. 2.

1. Tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il

(Segue: *Approvato dalla Camera dei deputati*)

14. *Identico*.

15. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro **novanta** giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni ed è altresì disposta l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge.

Art. 2.

1. Tutti gli operatori che svolgono attività di *call center* rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'identificazione della linea chiamante e il

rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, un codice o prefisso specifico, atto ad identificare in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato e alle attività di pubblicità, **di** vendita o **di** comunicazione commerciale. Gli operatori esercenti l'attività di *call center* provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni previsto al periodo precedente. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.	rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera *b)*, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, **due codici o prefissi specifici, atti a** identificare **e distinguere** in modo univoco le chiamate telefoniche **finalizzate ad attività statistiche da quelle** finalizzate al compimento di ricerche di mercato e **ad** attività di pubblicità, vendita **e** comunicazione commerciale. Gli operatori esercenti l'attività di *call center* provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di *call center*, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni previsto al periodo precedente**, oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati**. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 3.	Art. 3.
1. Agli adempimenti di cui agli articoli 1 e 2 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	*Identico*
Art. 4.	Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	*Identico*

€ 1,00